



CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

Responsabile del Procedimento: Pes Elisa

Servizio: C.E.D. E STAMPA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 48 del 21-02-23

OGGETTO: Rinnovo per il periodo Marzo 2023 - Marzo 2024 dei servizi di hosting, dominio e caselle mail forniti da Aruba Business S.r.l. e contestuale assunzione dell'impegno di spesa. CIG: Z8539EDAF8

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n.10 del 16 marzo 2021, con cui il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale del Comune di Ozieri;
- il Decreto Sindacale n.11 del 1° aprile 2021, con cui il sottoscritto è stato nominato Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra il Comune di Ozieri ed il Comune di Ittireddu;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 29 dicembre 2022, con cui al sottoscritto è stato conferito l'incarico dirigenziale *ad interim* con riferimento a tutti i settori dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 25 gennaio 2016, con cui è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità e la direzione del Servizio "Stampa e Servizi Informatici";
- il Decreto Sindacale n. 21 del 22 settembre 2021, con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile per la Transizione Digitale del Comune di Ozieri ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

PREMESSO che nel mese di marzo 2023 giungono a scadenza i servizi di hosting, casella mail e dominio del Comune di Ozieri, forniti da ARUBA BUSINESS s.r.l. con sede legale in Via Gulinelli, 21/a - 44122 Ferrara, P.I./C.F. 01497070381;

VISTA la proposta di ARUBA BUSINESS s.r.l., relativa al rinnovo dei suddetti servizi, come di seguito riportata:

Dominio incluso .it	comune.ozieri.ss.it	1	0,00 €
Hosting monodominio	comune.ozieri.ss.it	1	130,00 €

Caselle Email Illimitate da 1GB	comune.ozieri.ss.it	1	12,91 €
Rinnovo GIGAMAIL attive (Quantità: 10)	comune.ozieri.ss.it	10	50,00 €
Attivazione nuove GIGAMAIL (Quantità :10)		10	50 €
Totale			Imponibile: 242,91 € Iva: 53,44 € Complessivo: 296,35 €

RAVVISATA la necessità, a fronte delle numerose richieste da parte degli uffici comunali, di acquistare un pacchetto di espansione delle caselle mail fino a 5 GB, in maniera tale da renderle più capienti e rispondenti alle esigenze degli uffici;

RICHIAMATI:

– l'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il quale prescrive che l'Amministrazione adotti apposita determinazione a contrattare nella quale sia riscontrabile il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

– l'art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che le stazioni appaltanti possano procedere con l'affidamento diretto anche mediante adozione di determina a contrarre semplificata contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

– le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

– l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che recita: "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso a disposizione dalle centrali di l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*";

– l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

– l'art. 1, comma 130 della [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale a decorrere dal primo gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro;

APPURATO che l'affidamento di cui trattasi risulta inferiore ad € 5.000,00 e non è obbligatorio il ricorso a strumenti telematici di negoziazione;

APPURATO che l'art.36, comma 2, lett. A, del D.Lgs 50/2016 prevede che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

DATO ATTO che attualmente la gestione finanziaria dell'ente è in esercizio provvisorio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 163, comma 3, che così specifica: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*;

DATO ATTO che la spesa in oggetto assume carattere di urgenza e non può essere frazionata in dodicesimi;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n.21 del 30-05-2022 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2022/2024;
- Consiglio Comunale n.22 del 30-05-2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- Giunta Comunale n.69 del 01.06.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Parte Contabile per il triennio 2022/2024;
- Giunta Comunale n.70 del 01.06.2022 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi 2022-2024;
- Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024;

RILEVATA la necessità di dover provvedere all'affidamento dei servizi in argomento e all'assunzione del corrispondente impegno di spesa;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 è stato acquisito il CIG. Z8539EDAF8;

VERIFICATA altresì la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC che risulta regolare nei confronti di INAIL E INPS fino alla data del 07.02.2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppur potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per il Dirigente;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di rinnovare i servizi di hosting, casella mail e dominio del Comune di Ozieri affidando il relativo servizio ad ARUBA BUSINESS s.r.l. e per l'effetto di impegnare a favore della suddetta ditta, con sede legale in Via Gulinelli, 21/a - 44122 Ferrara, P.I./C.F. 01497070381, un totale imponibile di € 242,91 oltre IVA al 22% dell'importo di € 53,44, per un importo complessivo di € 296,35, sul Capitolo 330/40 denominato "SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ELABORATORI UFFICI E ADEGUAM.ELABORATORI SETTORE AMMINIST.E SETT.SERV.AL CITT. - codice 01.08-1.03.02.19.000" del bilancio 2022/24 - Annualità 2023, per i servizi richiamati in premessa;
3. Di dare atto che si provvederà al pagamento dei servizi dietro emissione di regolare fattura riportante le specifiche dei servizi attivati;
4. Di pubblicare l'esito della presente procedura sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, come prescritto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura, inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento

Pes Elisa

Il Dirigente del Settore

Ara Antonio

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la signor_ Pes Elisa Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale finalizzato anche all'adozione del provvedimento finale inerente il presente provvedimento.

Il Dirigente del Settore

Ara Antonio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)